

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	188
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	189
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	197
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	198
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	199

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 3893 Damiano e C. 3991 Simonetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	191
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti riferiti al testo base</i> ) .....	200

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

#### La seduta comincia alle 13.05.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo)**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazioni alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli.*)

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 luglio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione delle sue proposte di relazione sul disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2015 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatrice*, illustra le proprie proposte di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2015 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016 (*vedi allegati 1, 2 e 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione formulate dalla relatrice con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2015 e alle Tabelle n. 2 e n. 4, allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016.

Delibera, altresì, di nominare la deputata Cinzia Maria Fontana quale relatrice presso la V Commissione.

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb.** (Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite II e XII sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3139, approvato dal Senato, recante

disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, avrà luogo nella seduta di domani 3 agosto.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Rostellato, per la sua relazione introduttiva.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che al provvedimento le Commissioni di merito, nel corso dell'esame in sede referente hanno approntato numerose modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Osservato che, a seguito delle modifiche, il testo consta di otto articoli, fa presente in primo luogo che l'articolo 1 indica le finalità e le definizioni ricorrenti nel testo. In particolare, il provvedimento si propone l'obiettivo prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo. Nell'ambito della definizione della fattispecie, merita in particolare di essere segnalata la circostanza che il testo trasmesso, diversamente da quello approvato dall'altro ramo del Parlamento, non si riferisce solo a condotte in danno di minorenni.

Segnala che il successivo articolo 2 disciplina le modalità attraverso le quali ciascuna vittima, anche minore, ovvero un genitore o un soggetto esercente la responsabilità di un minore, può presentare istanza a tutela delle persone offese al gestore del sito *internet* del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica per la protezione dei dati personali al fine di ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo. La norma, inoltre, attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali il potere di vigilanza e dispone che esso, qualora il

responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Infine, è previsto l'obbligo per i gestori dei siti *internet* di dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione, pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti.

Passa, quindi, all'articolo 3, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale *Safer internet center*, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico redige un piano di azione integrato, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE, nonché realizza un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno. La norma prevede inoltre l'integrazione del piano con il codice di regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete *internet*. Con il codice è

altresì istituito un comitato di monitoraggio per l'identificazione delle procedure e dei formati *standard* per l'istanza prevista dal precedente articolo 2. Il piano integrato prevede anche l'adozione di iniziative di informazione e prevenzione, che coinvolgano primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole. L'articolo prevede, inoltre, la realizzazione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo e la trasmissione di una relazione annuale al Parlamento sulle attività dell'istituendo tavolo tecnico.

Osserva che l'articolo 4 dispone l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, di linee di orientamento, aggiornate con cadenza biennale, per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale. Tali linee di orientamento includono la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori, un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La norma prevede, inoltre, l'individuazione fra i docenti, da parte di ogni istituto scolastico, di un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Sono disposte, quindi, la pubblicazione, da parte degli uffici scolastici regionali, di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole con la collaborazione delle istituzioni, enti e organismi attivi nel settore, nonché la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di attività progettuale volte a promuovere l'uso consapevole della

rete *internet* e la conoscenza dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche. Infine, la norma prevede che i servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, promuovano specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Rileva che l'articolo 4-*bis* prevede l'obbligo per il dirigente scolastico di informare tempestivamente i genitori o i tutori di minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo di cui sia venuto a conoscenza e individua una procedura cui partecipano le famiglie dei soggetti coinvolti, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario, rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori. Infine, la norma dispone l'integrazione dei regolamenti scolastici con la previsione di sanzioni disciplinari specifiche e commisurate agli atti compiuti.

Il successivo articolo 5 affida, in primo luogo, alla Polizia postale e delle comunicazioni il compito di riferire annualmente al tavolo tecnico istituito al precedente articolo 3 e, in secondo luogo, prevede lo stanziamento di ulteriori risorse in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge n. 48 del 2008, da destinare alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete *internet* e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo.

L'articolo 6 prevede l'applicabilità della procedura di ammonimento, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, qualora i fatti di bullismo non integrino reati

procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia.

L'articolo 6-*bis* modifica l'articolo 612-*bis* del codice penale, introducendo come circostanza aggravante degli atti persecutori l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, cui corrisponde la pena della reclusione da uno a sei anni.

Conclusivamente, ritiene che si possa esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, riservandosi di elaborare una proposta di parere in vista della seduta di domani.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche.**

**C. 3893 Damiano e C. 3991 Simonetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 luglio la Commissione ha deliberato di adottare la proposta C. 3893 Damiano quale testo base per il prosieguo dell'esame. Fa presente, inoltre,

che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 28 luglio, è previsto che nella seduta odierna si avvii l'esame delle proposte emendative presentate (*vedi allegato 4*), che sono da ritenersi ammissibili.

Dà, quindi, la parola al sottosegretario Bobba, che ha chiesto di intervenire.

Il sottosegretario Luigi BOBBA chiede alla Commissione di rinviare il prosieguo dell'esame della proposta di legge e delle relative proposte emendative per consentire al Governo di condurre i necessari approfondimenti volti all'individuazione puntuale dei costi e delle coperture del provvedimento, anche alla luce di quanto emergerà dai lavori della conferenza di servizi incaricata di monitorare l'andamento delle spese riferite ai primi sette provvedimenti di salvaguardia.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, prendendo atto della richiesta del Governo, osserva che la Commissione aveva ritenuto di poter concludere nella seduta odierna l'esame degli emendamenti, evitando qualsiasi passaggio procedurale, come, ad esempio, la costituzione di un comitato ristretto, che potesse rallentare l'approvazione della proposta di legge. Sottolinea, inoltre, che la Commissione rimane fiduciosa sulla possibilità che la proposta di legge sia approvata prima dell'inizio della manovra di bilancio, avendo a disposizione per la copertura degli oneri i risparmi rivenienti dai precedenti provvedimenti di salvaguardia. Si sofferma, quindi, sulle proposte emendative presentate dai colleghi, per formulare alcune osservazioni che possano essere utili in vista del loro successivo esame. In particolare, riferendosi alle proposte riguardanti i lavoratori in congedo per assistere familiari disabili, ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 (il cosiddetto « decreto milleproroghe » per il 2012), erano stati inseriti tra le categorie di lavoratori salvaguardati ai sensi del

comma 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche i lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultavano in congedo per assistere figli con disabilità grave e che avessero maturato, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Successivamente, avuto riguardo alle modalità di fruizione del congedo, frazionabile nel corso dell'anno solare, e considerando che, potendo essi riguardare un intero biennio, in alcuni casi i lavoratori, d'accordo con il datore di lavoro, avrebbero potuto scegliere di non rientrare, alla scadenza, al lavoro, accedendo direttamente al pensionamento, il legislatore ha ampliato la possibilità di salvaguardia a coloro che, a causa del repentino innalzamento dei requisiti pensionistici, si fossero trovati senza stipendio e impossibilitati ad accedere al pensionamento. La quantificazione della platea dei potenziali beneficiari, tuttavia, non è stata agevole, dal momento che l'INPS ha fornito stime discordanti, partendo da una valutazione iniziale di circa 800 soggetti, è passata a ipotizzare 2.500 beneficiari in occasione del quarto provvedimento di salvaguardia, estendendo la tutela a tutti i familiari di disabili in congedo o in permesso, 1.800 soggetti in occasione del sesto provvedimento di salvaguardia e, infine, i soggetti salvaguardati sono stati 10.000, con l'attivazione dei cosiddetti « vasi comunicanti ». Trattandosi, pertanto, di una platea dai contorni ampi e non facilmente delineabili ed essendo ormai trascorsi cinque anni dall'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, reputa preferibile affrontare la questione dell'accesso al pensionamento di tale tipologia di lavoratori con un provvedimento organico, che dia una soluzione strutturale al problema. Ricorda, a tale proposito che è all'esame della Commissione una proposta di legge, l'Atto Camera n. 728, firmata anche dal sottosegretario Bobba, che riproduce il contenuto di una proposta di legge, a prima firma Schirru, approvata in prima lettura dalla Camera,

che non ha concluso l'esame al Senato per la fine della scorsa legislatura. Sollecita, pertanto, sia la Commissione sia il Governo, ad attivarsi per riprendere l'esame di tale proposta, valutando, in primo luogo, il suo disabbinamento dalla proposta Atto Camera n. 857. D'altronde, a suo giudizio, l'inserimento di tale tipologia di lavoratori nel provvedimento in discussione non pare avere possibilità di approvazione, dal momento che un'analoga proposta di inserimento nello scorso provvedimento di salvaguardia non è stata condivisa dal Governo, che l'ha espunta dal testo approvato con la legge di stabilità 2016. Rileva che, parlando da relatrice, non ha alcun piacere a dichiararsi contraria ad emendamenti riguardanti l'accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori che assistono familiari disabili, ma, realisticamente, le pare più utile affrontare la materia più organicamente, senza appesantire il provvedimento in esame di proposte che potrebbero fornire pretesti per rallentarne l'iter di approvazione. Passando, quindi, alle proposte emendative riguardanti i lavoratori della scuola che avrebbero raggiunto, nell'anno scolastico 2011-2012, la cosiddetta « quota 96 », osserva che i colleghi hanno variamente delimitato la platea dei potenziali beneficiari, che hanno comunque, almeno in parte, avuto accesso al pensionamento grazie alle misure adottate dopo l'iniziale individuazione della medesima platea da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, chiede al sottosegretario Bobba di attivarsi presso tale ministero allo scopo di definire, il prima possibile, il numero di potenziali beneficiari, originariamente stimati in 4.000 soggetti. Passa quindi alle proposte emendative che riguardano i macchinisti e osserva la necessità di estendere la previsione dell'armonizzazione, che tenga conto delle oggettive peculiarità dell'attività, anche a tale categoria di lavoratori, correggendo quello che, a suo avviso, è da considerarsi un errore materiale, contenuto nel comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove, anziché fare riferimento al « pre-

sente comma », si fa riferimento all'articolo nel suo complesso. Il permanere, infatti, di tale errore porta a una vistosa contraddizione nell'ordinamento che, sulla base del codice della strada, impedisce ad un sessantacinquenne di accompagnare un giovane in possesso del foglio rosa, a causa del difetto di attenzione connesso all'età avanzata, e, dall'altro, considera un lavoratore in grado di condurre un treno ad alta velocità fino all'età di 66 anni e sette mesi.

Riferendosi, quindi, alle proposte del collega Rizzetto, che prevedono la soppressione delle disposizioni che prevedono l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, osserva che, pur trattandosi di finalità in astratto ampiamente condivisibili, le norme proposte hanno carattere strutturale e appaiono, quindi, ultronee rispetto al contenuto del provvedimento, oltre che estremamente costose. Un loro eventuale inserimento nel testo della proposta di legge fornirebbe, quindi, argomenti per un rallentamento del suo iter di approvazione. Infine, anche la proposta dei colleghi Boccuzzi e Simonetti, volta ad ampliare a 48 mesi dopo la fine della mobilità il periodo per la maturazione dei requisiti pensionistici previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, ai fini dell'accesso anticipato al pensionamento, si presta alle medesime considerazioni, anche alla luce del parere contrario espresso dal Governo all'analoga proposta della relatrice del provvedimento di iniziativa parlamentare relativo alla settima salvaguardia di portare tale periodo da ventiquattro a trentasei mesi. Rileva, a tale proposito, che, comunque, la stima dell'INPS di 10.600 potenziali beneficiari, formulata in occasione dell'esame di tale proposta, non è credibile, alla luce del fatto che, a fronte dei dati del monitoraggio relativo al terzo, al quinto e al settimo provvedimento di salvaguardia, coloro che effettivamente hanno avuto accesso al pensionamento entro dodici mesi dell'inizio della mobilità sono stati ben poco numerosi. Osserva, inoltre, che, con riferimento al secondo provvedimento di salvaguardia, emergono criticità nella definizione della

platea dei beneficiari della misura, dal momento che diverse aziende continuano ad omettere di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei dipendenti collocati in mobilità, al fine di un loro inserimento in tale procedimento di salvaguardia. Esorta, pertanto, il sottosegretario Bobba ad adoperarsi per la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono sia alla chiusura dei provvedimenti ancora aperti sia all'approvazione di quello all'esame della Commissione.

Roberto SIMONETTI (LNA), ringraziando la relatrice che ha fatto il punto su numerose questioni, comunque già emerse nel dibattito, teme che la concessione al Governo di ulteriore tempo possa comportare un inaccettabile rallentamento dell'*iter* del provvedimento, come è accaduto, da ultimo, con riferimento alla proposta di legge Atto Camera n. 857 e abbinate, in materia di flessibilità nell'accesso al pensionamento. Tale intento dilatorio, d'altronde, va di pari passo con la povertà delle iniziative messe in campo dal Governo e attualmente oggetto di discussione nel tavolo tecnico aperto con le organizzazioni sindacali. Si tratta di proposte, ancora piuttosto nebule, i cui contenuti sono conoscibili solo attraverso la lettura dei quotidiani. Pertanto, ritiene che la Commissione dovrebbe, in astratto, accogliere la richiesta del Governo solo se finalizzata all'acquisizione dei dati relativi sia ai soggetti che effettivamente hanno avuto accesso al pensionamento sia alle risorse non impiegate e, quindi, utilizzabili per la copertura del provvedimento in esame; altrimenti, reputa preferibile che la Commissione prosegua nell'esame. A suo parere, tuttavia, la richiesta del Governo non può riguardare la copertura, in quanto essa è rappresentata dai risparmi, già quantificabili, relativi ai precedenti provvedimenti di salvaguardia.

Concorda, infine, con la relatrice sulla necessità di giungere a una soluzione organica del problema dell'accesso al pensionamento dei lavoratori che assistono familiari disabili, attraverso la ripresa della discussione della proposta di legge

Atto Camera n. 728, di cui è necessario deliberare il disabbinamento dalla proposta di legge Atto Camera n. 857.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) ritiene che la Commissione debba continuare nell'esame del provvedimento, che già prevede una norma di copertura. Si dichiara pronto a ritirare le sue proposte emendative, che riproducono il contenuto di proposte di legge da lui presentate, qualora il Governo si dichiarasse pronto a fornire i necessari elementi informativi sul testo base già nella seduta di domani. Ovviamente, non sarà così perché il problema non attiene alla quantificazione degli oneri e dei mezzi di copertura, ma ha carattere politico. Evidenzia, infatti, l'assenza di qualsiasi dichiarazione al riguardo da parte del sottosegretario Nannicini, il vero Ministro del lavoro e delle politiche sociali del Governo Renzi, ritenendo che ciò dimostri che nella prossima manovra di bilancio non sarà prevista alcuna disposizione di salvaguardia. Dichiarando, quindi, di non concordare con quanto affermato dalla relatrice sulle proposte riguardanti l'aspettativa di vita: se non fosse stato previsto nei provvedimenti di salvaguardia l'aggancio a tale parametro dei requisiti pensionistici, i lavoratori del settore postale avrebbero potuto essere compresi nelle platee dei beneficiari di tali provvedimenti. Sull'estrema variabilità del numero di lavoratori che hanno raggiunto la cosiddetta « quota 96 », osserva che la cifra di 3.000 soggetti indicata nella sua proposta emendativa è puramente indicativa, scontando l'assoluta mancanza di dati a causa del rifiuto degli enti deputati alla rilevazione e alla quantificazione di fornire qualsiasi stima.

Concludendo, osserva che, realisticamente, anche il provvedimento in esame, come il precedente, non arriverà alla conclusione del suo *iter* di approvazione. Infatti, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, l'attenzione sarà focalizzata su altri problemi, in vista della presentazione della manovra di bilancio. Chiede, pertanto, al sottosegretario Bobba, di precisare quando il Governo ritiene di

essere in grado di fornire i dati necessari per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, non concordando con l'onorevole Simonetti, osserva che la proposta di legge a sua prima firma Atto Camera n. 857 ha avuto l'importante funzione di imporre all'attenzione del Governo il tema della flessibilità in uscita, che ora è discussa dal Governo al tavolo tecnico con il sindacati, che ne hanno fatto il cardine delle loro piattaforme. Nel ritenere particolarmente rilevante anche il fatto che l'Esecutivo, mutando il proprio iniziale atteggiamento, abbia finalmente manifestato attenzione al confronto con le parti sociali, si dichiara particolarmente soddisfatto della circostanza che, in tale sede, sia stato affrontato il tema dei lavori usuranti, quello dell'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e quello del superamento dell'onerosità delle ricongiunzioni previdenziali, con un insieme di misure che potrebbero nel complesso determinare un impegno finanziario di non meno di 2,5 miliardi di euro annui. Venendo quindi al tema in discussione, osserva che per la conclusione dell'*iter* del provvedimento è evidentemente necessario attendere la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, che indichi l'ammontare delle risorse utilizzabili. In assenza di tale certificazione, infatti, ritiene che il Governo non potrebbe esprimere altro che un parere contrario. Qualora poi, all'esito della conferenza di servizi, apparisse necessario prevedere un'ulteriore copertura finanziaria, si affronterà tale problema politico. A fronte di ciò, l'espressione del parere del Governo già nella seduta di domani è, a suo avviso, del tutto irrealistica e, pertanto, appare ragionevole prevedere la conclusione dell'esame del provvedimento intorno alla metà del mese di settembre, anche alla luce dei dati che verranno forniti dal Governo, in modo da consentire la sua approvazione prima dell'avvio della manovra di bilancio e contestualmente alla conclusione dei lavori del tavolo di con-

fronto tra Governo e sindacati, prevista per il 12 settembre.

Davide TRIPIEDI (M5S) esprime la propria preoccupazione per le considerazioni espresse dalla relatrice in ordine all'opportunità di un intervento di carattere sistematico recante incentivi previdenziali per i lavoratori che assistono familiari disabili, dal momento che tale intervento si aggiunge a numerosi altri, che non appaiono rinviabili, quali quelli relativi all'accesso al pensionamento degli addetti a lavorazioni usuranti, alle ricongiunzioni pensionistiche, alla flessibilità nell'accesso al pensionamento. A suo avviso, si tratta di provvedimenti tutti parimenti meritevoli, ai quali dovrebbero destinarsi risorse che rischiano di rivelarsi ampiamente insufficienti a garantire una equa soluzione delle diverse problematiche da affrontare. Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e delle economie risultanti dal monitoraggio dei precedenti provvedimenti di salvaguardia, ritiene che sia singolare l'assenza di dati precisi. Si dichiara, inoltre, perplesso rispetto al succedersi di interventi di salvaguardia, per i quali sono stati stanziati complessivamente oltre 11 miliardi di euro, osservando che essi hanno finito per creare ulteriori divisioni tra diverse categorie di lavoratori, mentre le risorse avrebbero potuto essere destinate più opportunamente a efficaci interventi di carattere strutturale. Sottolinea, in questo quadro, come i provvedimenti messi in campo dal Governo in questa materia, come il *part-time* agevolato, si siano rivelati fallimentari, sollecitando quindi un deciso cambio di rotta. Per quanto attiene all'assenza dei necessari elementi di valutazione, a causa della mancata conclusione dei lavori della conferenza di servizi, osserva che sarebbe stato preferibile non accelerare i tempi dell'esame delle proposte di legge in discussione anche al fine di non ingenerare nei lavoratori speranze destinate ad essere deluse. Esprime, in conclusione, la preoccupazione che anche in questo caso, a fronte di proposte assai ampie e articolate,

si pervenga all'approvazione di un testo di portata assai più limitata.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ribadisce al deputato Tripiedi che le proposte in discussione presso la Commissione svolgono anche una funzione di pressione politica sul Governo. Ricorda, a tale proposito che, se la Commissione, dopo l'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, non avesse cominciato a discutere della necessità di prevedere soluzioni per coloro che, a causa del repentino innalzamento dei requisiti pensionistici, si sono trovati senza stipendio e senza pensione, non sarebbe stato approvato nessun provvedimento di salvaguardia.

Davide TRIPIEDI (M5S) sottolinea che la sua preoccupazione è quella di non illudere i lavoratori con annunci ai quali, purtroppo, non sempre seguono fatti. Ricorda il caso dei macchinisti, in relazione al quale il Governo, in risposta ad un'interrogazione presentata dal suo gruppo, ha a suo tempo risposto in modo inequivoco nel senso di escludere l'intervento proposto nel testo in esame, evidenziando, piuttosto, la possibilità di inserire la categoria

tra quelle dei lavoratori addetti ad attività considerate usuranti, senza, peraltro, presentare alcuna proposta in tal senso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, concorda sulla necessità di risolvere il problema dell'età pensionabile dei macchinisti, esprimendo l'auspicio che vi siano le condizioni per l'approvazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della sua proposta di legge.

Walter RIZZETTO (Fdi-AN), ritiene che l'esercizio da parte della maggioranza di una pressione politica sull'Esecutivo rappresenti un ben magro risultato di cui compiacersi, dal momento che le proposte di legge dovrebbero essere discusse e approvate. Per questo si dichiara disposto a ritirare i suoi emendamenti, qualora il Governo li consideri un ostacolo al prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad una seduta da convocare nel prossimo mese di settembre.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.****RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3973, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015;

rilevato che, nel corso dell'esercizio 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha gestito risorse per un ammontare pari a circa 131,7 miliardi di euro in termini di stanziamenti definitivi di competenza e che anche nello scorso esercizio è proseguita la crescita degli stanziamenti già riscontrata negli anni 2013 e 2014;

osservato che tale crescita degli stanziamenti si riscontra anche nell'ambito delle due principali missioni dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferite rispettivamente alle « Politiche previdenziali » e alle « Politiche per il lavoro »;

preso atto che nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto si evidenzia che quasi tutti i capitoli della missione « Politiche previdenziali » presentano rilevanti residui finali con importi superiori ai 50 milioni di euro, essenzialmente in ragione delle modalità di svolgimento delle procedure di spesa, per effetto delle quali gli impegni sono assunti nell'esercizio di

competenza, mentre i pagamenti sono effettuati negli anni successivi nel momento in cui gli enti previdenziali presentano i rendiconti al Ministero vigilante;

condiviso l'invito formulato dalla Corte dei conti a migliorare la programmazione dei fabbisogni degli istituti di previdenza e le modalità della loro comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

rilevato con favore che, nell'ambito della missione « Politiche per il lavoro », si è proceduto a un riordino dei programmi di spesa, che ha introdotto una più precisa distinzione tra le spese riferite alle politiche passive e quelle destinate alle politiche attive del lavoro, ai servizi per il lavoro e alla formazione, ancorché tale distinzione sia suscettibile di ulteriori perfezionamenti;

osservato, a tale ultimo riguardo, che nel quadro del processo di complessiva revisione dell'assetto delle politiche in materia occupazionale avviato in attuazione della delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, appare essenziale rafforzare, anche sul piano finanziario, gli interventi volti a promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci  
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.  
C. 3974 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  
finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.  
C. 3974 Governo.**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;

osservato che le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano esclusivamente gli stanziamenti di cassa e i residui, non essendo previste variazioni alle complessive previsioni in termini di competenza;

rilevato che, nell'ambito degli stanziamenti in termini di competenza dello stato di previsione, si propone una riduzione delle somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, in relazione al minore fabbisogno finanziario INPS per l'anno 2016, alla quale fa riscontro un

aumento delle risorse destinate al programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione » e, in particolare, delle somme destinate ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, i cui stanziamenti in termini di competenza e di cassa sono incrementati in relazione alle spese da rimborsare all'INPS sulla base dei rendiconti degli anni 2012, 2013 e 2014;

segnalata l'esigenza di un attento monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento a quelli in deroga alla normativa vigente, anche alla luce di quanto evidenziato dai rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'audizione informale svolta il 23 giugno scorso, al fine di valutare l'adozione di ogni iniziativa utile ad adeguare le dotazioni di bilancio agli effettivi fabbisogni riscontrati,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 4

**Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche.  
C. 3893 Damiano e C. 3991 Simonetti.**

**EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO BASE**

## ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 1.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 14 dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, »;

b) al secondo periodo del comma 18, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e sono aggiunte, in fine, le parole: « e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore ».

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera a) del comma 1, in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, at-

tivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui alla medesima lettera a) è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2016, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede all'esame delle relative domande, definendo un elenco delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2017, di 105 milioni di euro per l'anno 2018, di 101 milioni di euro per l'anno 2019, di 94 milioni di euro per l'anno 2020 e di 81 milioni di euro per l'anno 2021, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto all'onere di cui all'articolo 2 con le risorse del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con le economie derivanti dal monitoraggio dall'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147;

b) quanto all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

**1. 2.** Pannarale, Martelli, Airaudò, Placido, Giancarlo Giordano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo).*

1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e le parole « ai lavoratori iscritti

al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, al traghettamento e alla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ».

**1. 6.** Simonetti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 14, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 » sono aggiunte le seguenti: « nel limite di 2500 soggetti, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni a decorrere dal 1° settembre 2016 ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01 si provvede, nel limite massimo di 22 milioni di euro per l'anno 2017, di 65 milioni di euro per l'anno 2018, di 231 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 32 milioni di euro per l'anno 2021, con il 50 per cento delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il 50 per cento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

**1. 3.** Rizzetto.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto di manovra, di addetto di traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo. ».

**1. 1.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

1-bis. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, l'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e l'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché le eventuali e ulteriori disposizioni non compatibili con le suddette abrogazioni.

**1. 4.** Rizzetto.

*Aggiungere la seguente rubrica:* Armonizzazione dei requisiti di accesso al pen-

sionamento per lavoratori delle imprese ferroviarie.

**1. 5.** La Relatrice.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Requisiti di accesso e decorrenza delle prestazioni pensionistiche).*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, nonché dall'articolo 1, commi 263 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, a decorrere dal primo mese di esclusione e poi dal 1° gennaio 2017 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie degli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse delle prime sette salvaguardie confluite nel fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e delle economie previste dall'ar-

articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelle derivanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 1991, n. 223 o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, che documentano tali date di cessazione aziende o tali procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, dalla fine del medesimo periodo, dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda

di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del citato articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o parziale, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma, anche qualora coincidenti con la data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori di cui alla presente lettera, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a richiesta, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, i lavoratori artigiani falliti al 31 dicembre 2011, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito nel 2011 dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, per assistenza di parenti disabili gravi viventi all'atto della domanda di salvaguardia, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti a decorrere dal primo mese di

esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico, per lavoro a chiamata o con rapporto di natura subordinata in aziende di dimensione inferiore a quindici dipendenti, seguito da successivo licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia di cui alla presente legge. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettera *c)* della legge n. 147 del 2013 le parole: « 31 dicembre 2012 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 » e all'articolo 1, comma 194, la lettera *d)* della legge n. 147 del 2013 le parole: « ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti « ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, prima del 31 dicembre 2011 »;

*c)* ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro prima del 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito. L'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico, per

lavoro a chiamata o con rapporto di natura subordinata in aziende di dimensione inferiore a quindici dipendenti, seguito da successivo licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia di cui alla presente legge;

*d)* ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni e non superiore ai 20 anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare Inps n. 16 del 1° febbraio 2013, con o senza autorizzazione ai versamenti volontari, con o senza versamenti di contribuzione volontaria, anche se hanno un lavoro a tempo determinato dopo il 1992 ed a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito;

*e)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, dei requisiti sulla base della disci-

plina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito;

f) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'INPS che alle direzioni territoriali del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. Le direzioni territoriali del lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui al presente articolo al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse

disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di quelle derivanti dalle economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze di salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente *on line* nel proprio sito *internet* istituzionale, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sulla base data del requisito e avendo cura di evidenziare le domande accolte, e quelle in corso di lavorazione, quelle respinte non accolte e le relative motivazioni. L'INPS procede, altresì, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sette precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sette salvaguardie confluite nel fondo di cui al citato articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, i cui stanziamenti sono a tale fine vincolati.

3. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensilmente al Parlamento una relazione, pubblicata anche *on line* sul sito *internet* del Ministero, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora disponibili.

4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

**2. 16.** Simonetti.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) nel limite di 7.000 soggetti, ai lavoratori del trasporto aereo per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edite ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come indicato nella presente lettera.

*Conseguentemente, al comma 2, appor-  
tare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* 32.000 soggetti *con le seguenti:* 32.200 soggetti;

b) *sostituire le parole:* 260 milioni *con le seguenti:* 270 milioni;

c) *sostituire le parole:* 470 milioni *con le seguenti:* 490 milioni;

d) *sostituire le parole:* 409 milioni *con le seguenti:* 424 milioni;

e) *sostituire le parole:* 314 milioni *con le seguenti:* 324 milioni;

f) *sostituire le parole:* 208 milioni *con le seguenti:* 214 milioni;

g) *sostituire le parole:* 130 milioni *con le seguenti:* 135 milioni;

h) *sostituire le parole:* 51 milioni *con le seguenti:* 54 milioni;

i) *sostituire le parole:* 3 milioni *con le seguenti* 3,5 milioni.

**2. 7.** Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole:* nel limite di 6.800 soggetti *aggiungere le seguenti:* ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali,.

\* **2. 2.** Boccuzzi.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole:* nel limite di 6.800 soggetti *aggiungere le seguenti:* ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;

\* **2. 13.** Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a seguito di accordi governativi o non governativi con le seguenti: a seguito di qualsiasi tipologia di accordi governativi o non governativi che ne prevedevano la mobilità.*

**2. 12.** Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: o l'amministrazione straordinaria speciale attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile aggiungere le seguenti: o da aziende in uno stato di crisi dichiarato ed accertato e che abbiano stipulato accordi volti al superamento della crisi ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali anche attraverso l'accesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, sulla cessione di azienda o rami di azienda sottoscritti in sede governativa entro il 2014 anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.*

**2. 10.** Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.*

\* **2. 1.** Boccuzzi.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.*

\* **2. 14.** Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o del trattamento speciale edile.*

**2. 17.** La Relatrice.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per assistenza disabili gravi aggiungere le seguenti: ovvero per assistenza di familiare di primo grado con invalidità pari ad almeno il 74 per cento.*

**2. 11.** Simonetti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2022.*

**2. 15.** Simonetti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2021.*

**2. 6.** Rizzetto.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.*

**2. 5.** Rizzetto.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 1992 un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni e non superiore ai venti anni ovvero ai lavoratori in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e che risultano occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, che dal 31 dicembre 2014 non svolgono attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, dei requi-*

siti con applicazione delle decorrenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 33.200 soggetti e nel limite massimo di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 488 milioni di euro per l'anno 2018, di 425 milioni di euro per l'anno 2019, di 326 milioni di euro per l'anno 2020, di 215 milioni di euro per l'anno 2021, di 135 milioni di euro per l'anno 2022, di 53 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per l'anno 2024;

*b) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **2. 4. Rizzetto.**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* ai soggetti che hanno sottoscritto accordi individuali all'esodo entro il 30 giugno 2011.

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'onere derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

#### **2. 3. Rizzetto.**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* nel limite massimo di 1.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 23,52 milioni di euro per l'anno 2017, di 20,28 milioni di euro per l'anno 2018, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° settembre 2016.

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole:* 32.000 soggetti *con le seguenti:* 33.000 soggetti;

*b) dopo le parole:* nel limite massimo di aggiungere *le seguenti:* 9 milioni di euro per l'anno 2016;

*c) sostituire le parole:* 260 milioni *con le seguenti:* 283,52 milioni;

*d) sostituire le parole:* 470 milioni *con le seguenti:* 490,28 milioni;

*all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

*1-bis.* In caso di insufficienza delle risorse previste per la copertura degli oneri di cui al comma 1, il fondo di rotazione, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 23,52 milioni di euro per l'anno 2017, di 20,28 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

#### **2. 8. Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimenti.**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* nel limite massimo di 1.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 9

milioni di euro per l'anno 2016, di 23,52 milioni di euro per l'anno 2017, di 20,28 milioni di euro per l'anno 2018, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° settembre 2016.

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: 32.000 soggetti con le seguenti: 33.000 soggetti;*

*b) dopo le parole: nel limite massimo di aggiungere le seguenti: 9 milioni di euro per l'anno 2016;*

*c) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 283,52 milioni;*

*d) sostituire le parole: 470 milioni con le seguenti: 490,28 milioni.*

**2. 9.** Ciprini, Dall'Oso, Lombardi, Chimenti.

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le seguenti: fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,.*

**3. 1.** La Relatrice.

*Al comma 1, sostituire le parole: le economie derivanti dal monitoraggio dall'articolo 2, comma 5, con le seguenti: le economie risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4.*

**3. 2.** La Relatrice.